Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **Roma - Sabato, 13 agosto 1932 - Anno X** — **Numero 187**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

AVVISO di pubblicazione e spedizione di fascicoli della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno — tanto in edizione normale che in quella economica — che si è ultimata la spedizione dei fascicoli 4° e 5° del volume I e fascicolo 1° del volume II edizione normale, nonchè dei fascicoli 10° e 11° del volume II dell'edizione economica 1932.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere inoltrati all'Ufficio della Raccolta leggi e decreti presso il Ministero della giustizia — Palazzo di via Arenula - Roma — nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente avviso, avvertendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi e che quindi i fascicoli, intempestivamente richiesti, non potranno essere forniti che a pagamento ed a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 187 DEL 13 AGOSTO 1932-X:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi, n. 50: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Elenco delle obbligazioni del Debito redimibile 3 per cento netto sorteggiate nella 22ª estrazione del 1° agosto 1932-X.

(6068)

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenze.

Con Regi Magistrali decreti in data Roma 11 aprile e 30 maggio 1932-X, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 23 luglio 1893, 31 dicembre 1916, 16 gennaio 1919, e 1° giugno 1924, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere, ufficiale, commendatore e grande ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Barone Crescenzo Marcello fu Gennaro

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 26 maggio 1932-X, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 18 aprile 1931, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Braitnovich Bruno di Giovanni.

Con Regi Magistrali decreti in data Roma 2 maggio e 7 aprile 1932-X, sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, e del Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 26 maggio 1912 e 21 settembre 1924, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere e commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Castronovo Giovanni Battista fu Angelo.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 30 maggio 1932-X, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 28 maggio 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Crimaudo Paolo fu Giuseppe.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 26 maggio 1932-X, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 2 agosto 1914, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Cuffaro Pasquale fu Salvatore

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 30 maggio 1932-X, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 22 ottobre 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. De Padova Natale di Raffaele.

(6051)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Revoca dell'autorizzazione concessa per il 1° Salone delle industrie dell'abbigliamento in Milano.

Con decreto del 27 luglio 1932-X di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1932-X, al registro n. 6 Finanze, foglio n. 272, è stata revocata l'autorizzazione concessa alla Federazione nazionale fascista dell'industria dell'abbigliamento col decreto 11 dicembre 1931-X, di promuovere in Milano, nel mese di ottobre 1932-X, il 1° Salone delle industrie dell'abbigliamento.

(6069)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 6 giugno 1932, n. 943.
Nuove norme per il personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 ottobre 1924, n. 1758, sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale aggregato degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi;
Vista la legge 14 giugno 1928, n. 1384, portante alcune modificazioni al Regio decreto su richiamato;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2973;
Visto il R. decreto 17 novembre 1927, n. 2213, per l'applicazione al personale aggregato delle nuove Provincie del citato R. decreto n. 1758;
Ritenuta la necessità di perequare il trattamento di tutto il personale suddetto;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 1 p. p. e n. 3 legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la giustizia e per gli affari di culto, e di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena del Regno, già inquadrato al 1° luglio 1924, rimane

così inquadrato a tale data, con gli assegni iniziali stabiliti dalla tabella annessa al R. decreto 30 ottobre 1924, n. 1758, escluso a qualunque effetto il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata alla detta epoca.

Ugualmente rimane inquadrato, sempre con l'assegno iniziale stabilito in tabella alla data 1° luglio 1924, quello già assunto a tale data e già inquadrato dal 1° marzo 1925, nonchè alla data di nomina quello assunto fra il 1° luglio 1924 e il R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, semprechè presti servizio, con nomina anche provvisoria.

Art. 2.

Nulla è innovato per il personale assunto come giornaliero dopo l'attuazione del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, e resta fermo il trattamento fatto all'altro personale già cessato dal servizio alla entrata in vigore del presente decreto, o comunque dallo stesso non contemplato.

Art. 3.

Il tempo utile alla maturazione degli aumenti periodici stabiliti dalle tabelle annesse ai Regi decreti 30 ottobre 1924, n. 1758, 17 novembre 1927, n. 2243, e alla legge 14 giugno 1928, n. 1384, è soltanto quello della effettiva e ininterrotta permanenza nell'assegno ultimo, e non sono cumulabili i periodi di permanenza in assegni di differenti categorie.

Art. 4.

Gli effetti economici delle modificazioni di inquadramento disposte col presente decreto, decorrono dal giorno in cui questo andrà in vigore.

Per il servizio prestato anteriormente, nulla è dovuto in dipendenza delle modifiche stesse, sia a titolo di arretrato che a qualsiasi altro titolo, oltre gli assegni già di fatto percepiti da ciascun interessato.

Art. 5.

La decorrenza dal 1° luglio 1924, del tempo utile agli aumenti periodici, viene, dalla data del presente decreto, fissata anche per coloro che in dipendenza della decisione del Consiglio di Stato 18 maggio-1° luglio 1929 ottennero il riconoscimento di una decorrenza anteriore.

Essi, tuttavia, manterranno gli attuali assegni, ma non potranno conseguire eventuali ulteriori aumenti periodici se non avranno maturato il relativo periodo di servizio utile in base alla decorrenza dal 1° luglio 1924, e nei modi del precedente art. 3.

Art. 6.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 63. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 giugno 1932, n. 944.
Norme relative alla emissione dei francobolli coloniali pro « Società nazionale Dante Alighieri ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 24 maggio 1903, n. 205, 5 aprile 1908, n. 161, e 26 giugno 1927, n. 1013;
Visto il R. decreto 23 aprile 1931, n. 500;
Visto il R. decreto 28 gennaio 1932, n. 163, col quale è stata autorizzata la emissione anche per le nostre Colonie di francobolli commemorativi della « Società nazionale Dante Alighieri »;
Vista la domanda con la quale la detta Società chiede che, per economia di spese e di tempo, la leggenda, per le Colonie, sia apposta in sovrastampa, adoperando pure per i francobolli colori differenti da quelli del Regno;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I francobolli commemorativi della « Società nazionale Dante Alighieri » da valere per le nostre Colonie saranno uguali nel disegno a quelli emessi per il Regno e ne differiranno per la colorazione, e per la leggenda che dovrà essere « Colonie Italiane ». Tale leggenda, in via eccezionale, potrà essere sovrapposta in sovrastampa nell'apposito quadro.
Il Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie stabilirà, con suo decreto, il colore da adoperare per ciascun francobollo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 51. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 luglio 1932, n. 945.
Scioglimento del Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 15 luglio 1906, n. 333, il decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739, la legge 10 luglio 1930, n. 997, riguardanti il Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana, in Palermo;
Considerata la necessità urgente ed assoluta di adottare nuove disposizioni per l'industria solfifera nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e foreste, per le finanze, e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana, costituito con la legge del 15 luglio 1906, n. 333, prorogato con decreto Luogotenenziale del 26 maggio 1918, numero 739, e con la legge del 10 luglio 1930, n. 997, è sciolto sotto la data del 31 luglio 1932 ed entra in liquidazione dal giorno successivo.

Dal 1° agosto 1932 i produttori siciliani di zolfo grezzo riprenderanno piena libertà di commercio, secondo le leggi comuni del Regno.

Art. 2.

A tutti gli atti che saranno compiuti per la liquidazione del Consorzio, continuerà ad applicarsi la tassa unica d'abbonamento, ai sensi del R. decreto legge 2 febbraio 1922, numero 119.

Il regime fiscale da applicarsi agli zolfi grezzi prodotti nel Regno dopo il 31 luglio 1932, sarà determinato con Regio decreto da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni.

Temporaneamente, fino all'emanazione di detto Regio decreto, continuerà ad applicarsi il sistema dell'abbonamento di cui al citato R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 119, allo zolfo grezzo del continente, mentre allo zolfo grezzo prodotto in Sicilia sarà applicata, all'atto della sua esportazione, anche sotto forma di zolfo lavorato, la tassa unica d'abbonamento sul valore, nella misura stabilita col citato Regio decreto-legge, fermo restando il disposto del comma terzo dell'art. 2 del citato Regio decreto-legge riguardante il regime tributario in confronto dei commercianti per la vendita e trasformazione dello zolfo.

Art. 3.

La liquidazione delle attività e delle passività del Consorzio esistenti alla data del suo scioglimento resterà temporaneamente affidata, con obbligo di rendiconto, all'attuale suo Consiglio d'amministrazione sino al 31 ottobre 1932, nel quale termine detto Consiglio dovrà presentare all'approvazione del Ministero delle corporazioni il conto consuntivo dell'esercizio 1931-32.

Dopo il 31 ottobre 1932 la liquidazione predetta sarà affidata ad uno speciale Comitato e controllata da un Collegio sindacale. La composizione del Comitato e del Collegio sindacale e le modalità del loro funzionamento saranno determinate dal decreto Reale di cui all'art. 11.

Art. 4.

Col 1° agosto 1932 la gestione dei magazzini del Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana sarà assunta dal Consorzio per i magazzini generali della Sicilia, istituito con R. decreto 19 aprile 1925, n. 522.

Le condizioni e le modalità di questo passaggio, compreso il trattamento del personale che potrà rimanere adibito ai magazzini predetti, formerà oggetto di apposita convenzione fra il Consorzio per i magazzini generali della Sicilia ed il Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana. Detta convenzione dovrà essere sottoposta all'approvazione del Ministero delle corporazioni, di concerto con quello delle finanze.

Le spese per la custodia e l'assicurazione contro gli incendi, nonchè quelle per la consegna ai compratori degli zolfi costituenti lo stock esistente al 31 luglio 1932 nei magazzini predetti, saranno anticipate dal Consorzio per i magazzini generali della Sicilia e ad esso rimborsate trimestralmente dal Consorzio in liquidazione.

Art. 5.

Gli zolfi grezzi esistenti al 31 luglio 1932 nei magazzini del Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana e consegnati per la vendita al Consorzio stesso durante l'esercizio 1931-32 restano assegnati in proprietà al Consorzio in liquidazione, che li rileva al prezzo medio netto di L. 300 per tonnellata.

Le spese di trasporto, di custodia, di assicurazione contro gli incendi, ed, in generale, tutte le spese di gestione già incontrate a tutto il 31 luglio 1932 per i predetti zolfi, saranno prelevate dal prezzo degli zolfi venduti e consegnati dal Consorzio durante l'esercizio 1931-32.

Gli zolfi di cui sopra saranno venduti al meglio, ed occorrendo anche a prezzi ridotti per la fabbricazione di acido solforico, in un periodo di tempo non superiore a sei anni e per una quantità non minore di un sesto annualmente.

Art. 6.

La somma necessaria per il pagamento del prezzo degli zolfi indicato nel comma 1° dell'art. 5 sarà somministrata al Consorzio in liquidazione dal Banco di Sicilia e dalla Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele II in Palermo, nella misura di due terzi e di un terzo rispettivamente, secondo le norme che saranno stabilite col Regio decreto di cui all'art. 11.

Il Consorzio in liquidazione destinerà l'ammontare delle somme così ricevute alla estinzione delle fedi di deposito, note di pegno e certificati di avanzo di cassa emessi in rappresentanza degli zolfi anzidetti, previa deduzione dell'importo dei versamenti eseguiti dal Consorzio in rapporto agli stessi zolfi, al Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione degli operai contro gli infortuni delle zolfatare.

Art. 7.

Le somme somministrate dal Banco di Sicilia e dalla Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele II saranno inscritte a debito del Consorzio in liquidazione, in uno speciale conto corrente fruttifero, il quale conto dovrà essere estinto in sei rate uguali, comprensive di capitale e interessi, pagabili in sei esercizi consortili a far tempo dall'esercizio 1° agosto 1932-31 luglio 1933.

Il Consorzio, alla fine di ogni esercizio, dopo l'approvazione governativa del proprio bilancio consuntivo, verserà il ricavato netto delle vendite eseguite in conformità dell'ultimo comma dell'art. 5 al Banco di Sicilia ed alla Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele II, rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo, dandone comunicazione al Ministero delle corporazioni ed al Ministero delle finanze.

Il credito dei due Istituti per capitale e interessi ha sul ricavo della vendita diritto di prelazione di fronte a qualsiasi altro eventuale creditore del Consorzio.

Art. 8.

Se il ricavato netto delle vendite eseguite dal Consorzio in liquidazione non sarà in ciascun esercizio sufficiente a pagare la rata di ammortamento dovuta al Banco di Sicilia ed alla Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele II, la

differenza farà carico allo Stato sino all'importo massimo di 4.000.000 di lire per sei anni.

A tale effetto sarà stanziato annualmente in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni un fondo di 4 milioni di lire per gli esercizi finanziari dal 1933-34 al 1938-39 incluso.

Art. 9.

Le rate non ancora scadute del debito che, in base alle convenzioni 11 maggio 1926 e 6 ottobre 1929, la Società generale elettrica della Sicilia ha verso la Sezione autonoma tecnico-mineraria, istituita con l'art. 12 della legge 10 luglio 1930, n. 997, devono essere corrisposte al Banco di Sicilia, in aumento dei fondi patrimoniali della sua Sezione di credito minerario.

Sono pure destinate al Banco di Sicilia, in aumento dei fondi patrimoniali della stessa Sezione, le somme costituenti la restante quota di spettanza del Tesoro dello Stato, di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 25 luglio 1924, n. 1258, ed all'art. 13 della legge 10 luglio 1930, n. 997, che risulteranno disponibili per il pagamento delle tasse di abbonamento arretrate, da parte del Consorzio solfifero, dopo che siano stati saldati i debiti del Consorzio stesso verso la Banca d'Italia, il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia, in dipendenza delle operazioni previste nell'art. 1 del R. decreto-legge 10 giugno 1921, n. 736.

In caso di scioglimento della Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia, le somme di cui al comma precedente saranno devolute allo Stato.

Art. 10.

La Sezione autonoma tecnico-mineraria, istituita con l'articolo 12 della legge 10 luglio 1930, n. 997, continua a funzionare con propria personalità giuridica.

Le norme per l'amministrazione di essa saranno stabilite con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze.

Art. 11.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro per la giustizia e gli affari di culto, saranno stabilite le norme per l'esecuzione, l'attuazione ed integrazione del presente decreto.

Art. 12.

Con Regio decreto, da emanarsi sentito il Consiglio dei Ministri, saranno stabilite le norme per regolare la riscossione dei vari contributi per le assicurazioni sociali degli operai e per il trattamento di previdenza del personale impiegatizio delle solfare siciliane, riscossione finora demandata al Consorzio per l'industria solfifera siciliana da leggi o regolamenti speciali.

Tuttavia, fino all'emanazione del predetto Regio decreto, restano in vigore le norme vigenti per la commisurazione dei suddetti contributi; ed i concessionari e gli esercenti delle miniere di zolfo della Sicilia sono tenuti a denunziare al Sindacato obbligatorio siciliano infortuni solfare il quantitativo dello zolfo prodotto mensilmente, a decorrere dal 1° agosto 1932, ed a versare ai competenti Istituti nel mese successivo alla produzione i relativi contributi.

Le denuncie di cui al precedente comma sono controllate dall'ufficio distrettuale delle miniere di Caltanissetta; ed in caso di omessa od incompleta denuncia si applicano al produttore inadempiente le sanzioni stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184.

Art. 13.

Il presente decreto entrerà in vigore a partire dal 1° agosto 1932, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 20 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — ACERBO — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 89. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1932.

Modifiche al calendario venatorio di apertura per l'annata 1932-33.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 15 luglio 1932-X, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 20 stesso mese, n. 73, col quale sono state emanate disposizioni per il calendario venatorio di apertura per l'annata 1932-33;

Decreta:

Art. 1.

Dal divieto assoluto di caccia e di cattura delle specie indicate nel n. 1 dell'art. 10 del decreto citato in premessa viene escluso il gallo o fagiano di monte (*Lyrurus tetrix*) fermo restando peraltro, per la femmina di detta specie, il divieto particolare contenuto nell'art. 36, lettera *h*), del testo unico 15 gennaio 1931, n. 117.

Art. 2.

Il divieto assoluto di caccia e di cattura dell'urogallo o gallo cedrone e del francolino di monte non si applica nella zona prima del quarto Compartimento, comprendente la Venezia Tridentina e la Venezia Giulia.

Roma, addì 1° agosto 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: SERPIERI.

(6071)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1932.

Attivazione del nuovo catasto pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Lacedonia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato col R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Visto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Visto l'art. 51 del testo unico predetto, che permette di attivare il nuovo catasto per Distretto di agenzia ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto di Lacedonia (Avellino);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato a norma del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà effetto dal giorno 1° settembre 1932-X pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Lacedonia e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

(6070)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1701 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Budinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Budinich Eustacchio, figlio del fu Antonio e della fu Maria Lettich, nato a Lussingrande il 29 marzo 1909 e abitante a Lussingrande, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Budinis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche della sorella Marcella, nata a Lussingrande il 15 settembre 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4281)

N. 1735 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Budinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Budinich Innocente ved. di Antonio, figlia del fu Andrea Bresco e della fu Margherita Bussanich, nata a Lussingrande il 20 novembre 1872, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Budinis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Maria-Luigia, nata a Lussingrande il 6 settembre 1899.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4282)

N. 1734 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Budinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Budinich Pietro, figlio del fu Antonio e della fu Giovanna Bellanich, nato in S. Pietro dei Nembi (Lussingrande) il 22 novembre 1868 e abitante a S. Pietro dei Nembi (Lussingrande), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Budinis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Natalina Barichievich fu Matteo e fu Antonia Budinich, nata a San Pietro dei Nembi il 13 agosto 1875.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del

n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4283)

N. 1719 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Budinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Budinich Marco, figlio del fu Antonio e della fu Nicolina Bellanich, nato a Lussingrande il 6 ottobre 1868, e abitante a Lussingrande, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Budinis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Marulich fu Francesco e fu Giustina Marcovich, nata a Lussingrande il 27 luglio 1870, ed alla figlia Maria, nata a Lussingrande il 19 settembre 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4284)

N. 1718 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Budinich » e « Lettich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Budinich Maria ved. di Giovanni, figlia di Lettich Martino e di Maria Budinich, nata a San Pietro dei Nembi (Lussingrande) il 21 novembre 1891, e abitante a San Pietro dei Nembi (Lussingrande), sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Budinis » e « Lettis » (Bunidis ved. Maria nata Lettis).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Budinis » anche ai figli nati a San Pietro dei Nembi: Giovanni il 20 giugno 1918; Martino il 22 ottobre 1919, e Maria il 15 maggio 1921, ed alle cognate nate a San Pietro dei Nembi: Maria Budinich fu Martino I e fu Margherita Radellich il 17 luglio 1863 e Maria Budinich fu Martino II e fu Antonia Barichievich il 28 ottobre 1865.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4285)

N. 1721 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Budinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Budinich Marco, figlio del fu Marco e della fu Maria Lettich, nato a Lussingrande il 16 novembre 1879, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Budinis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Caterina, nata a Lussingrande il 22 novembre 1883.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4286)

N. 1720 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Budinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Budinich Marco, figlio del fu Matteo e della fu Lucia Barichievich, nato a Lussingrande il 24 gennaio 1868, e abitante a Lussingrande, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Budinis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Budinich di Marco e di Orsola Lettich, nata a Lussingrande il 25 aprile 1878, ed alla figlia Amalia, nata a Lussingrande il 15 luglio 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4287)

N. 1713 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Budinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Budinich Laodice, figlio del fu Attilio e della fu Antonia Sopranich, nato a Lussingrande il 7 novembre 1871 e abitante a Lussingrande, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Budinis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Rosa, nata a Lussingrande il 26 marzo 1891.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4288)

N. 1722 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Budinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Budinich Marco, figlio del fu Marco e della fu Caterina Antoncich, nato a San Pietro dei Nembi (Lussingrande), il 21 settembre 1877 e abitante a San Pietro dei Nembi (Lussingrande), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Budinis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Barichievich di Marco e fu Antonia Antoncich, nata a San Pietro dei Nembi il 19 agosto 1883, ed ai figli nati a San Pietro dei Nembi: Marco, il 30 ottobre 1908; Anna, il 6 ottobre 1912; Antonia, il 7 gennaio 1922; Mario, il 7 maggio 1924, e Pietro, il 9 novembre 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4289)

N. 1712 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Budinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Budinich Gregorio, figlio del fu Domenico e della fu Antonia Barichievich, nato a Lussingrande il 1° luglio 1890 e abitante a Lussingrande, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Budinis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rosaria Bussanich fu Marco, nata a Lussingrande il 5 ottobre 1895, ed ai figli nati a Lussingrande: Mario, il 20 maggio 1922; Giovanni, il 27 settembre 1923, e Domenico, il 30 giugno 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4290)

N. 1715 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Budinich » e « Bussanich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana:
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Budinich Margherita ved. di Marco figlia del fu Giovanni Bussanich e della fu Orsola Antoncich, nata a Lussingrande il 19 agosto 1861 e abitante a Lussingrande, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Budinis » e « Bussani » (Budinis ved. Margherita nata Bussani).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Budinis » anche ai figli nati a Lussingrande: Giovanni il 30 aprile 1896: Antonia il 15 febbraio 1900, e Caterina il 21 gennaio 1902.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4291)

N. 1727 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Budinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Budinich Matteo, figlio del fu Marco e della fu Caterina Antoncich, nato a San Pietro dei Nembi (Lussingrande) il 24 aprile 1879 e abitante a San Pietro dei Nembi (Lussingrande), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Budinis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Domenica Lettich fu Martino e di Maria Bellanich, nata a San Pietro dei Nembi il 13 novembre 1884, ed ai figli nati a San Pietro dei Nembi: Maria, il 25 dicembre 1906; Caterina, il 1° febbraio 1908; Matteo, il 18 febbraio 1921; Oliva, il 31 marzo 1922; Domenica, il 19 giugno 1925, e Carmela, il 16 luglio 1923, ed alla sorella Caterina, nata a San Pietro dei Nembi il 15 febbraio 1867.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4292)

N. 1711 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Budinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Budinich Giuseppe, figlio del fu Pietro e di Maria Budinich, nato a San Pietro dei Nembi (Lussingrande) il 19 marzo 1883 e abitante a San Pietro dei Nembi (Lussingrande), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Budinis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Margherita Gerolimich fu Nicolò e di Orsola Ragusin, nata a San Pietro dei Nembi il 16 febbraio 1890, ed ai figli nati a San Pietro dei Nembi: Pietro, il 26 gennaio 1910; Maria, il 7 giugno 1911, e Giuseppe, il 1° giugno 1923; ed alla madre Maria Budinich fu Antonio Barichievich ved. di Pietro Budinich, nata a San Pietro dei Nembi il 12 dicembre 1848.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4293)

N. 1716 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Budinich » e « Barichievich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumersi in forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Budinich Margherita ved. di Marco, figlia del fu Antonio Barichievich e della fu Domenica Budinich, nata a San Pietro dei Nembi (Lussingrande) il 24 novembre 1860 e abitante a San Pietro dei Nembi (Lussingrande), sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Budinis » e « Baricelli » (Budinis ved. Margherita nata Baricelli).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4294)

N. 1717 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Budinich » e « Lettich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Budinich Maria ved. di Antonio, figlia del fu Giovanni Lettich e della fu Caterina Stuparich, nata a Lussingrande il 18 gennaio 1884 e abitante a Lussingrande, sono restituiti a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Budinis » e « Lettis » (Budinis ved. Maria nata Lettis).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4295)

N. 1725 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Budinich » e « Bellanich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Budinich Mattea ved. di Antonio, figlia del fu Giovanni Bellanich e della fu Filomena Ragusin, nata a San Pietro dei Nembi (Lussingrande) il 26 aprile 1860 e abitante a San Pietro dei Nembi (Lussingrande), sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Budinis » e « Bellani » (Budinis ved. Mattea nata Bellani).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4296)

N. 1644 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bussanich Giovanni, figlio del fu Martino e della fu Domenica Morin, nato a Sansego (Lussinpiccolo) l'8 luglio 1890 e abitante a Sansego (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mattea Picinich fu Filippo e fu Caterina Picinich, nata a Sansego il 19 ottobre 1896, ed ai figli nati a Sansego: Martino, il 25 dicembre 1919, e Filippo, il 28 gennaio 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4297)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha trasmesso con lettera in data 10 agosto 1932-X, alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 18 giugno 1932, n. 862, che approva una convenzione con la Società di navigazione Lloyd Triestino.

(6075)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso di rettifica.

Nel comunicato apparso a pag. 3679 della *Gazzetta Ufficiale* in data 11 corrente concernente l'entrata in vigore provvisoria dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria per liquidare il saldo della Stanza di compensazione italo-austriaca, firmato a Vienna il 7 luglio 1932, alla prima riga, in luogo di « *addì* 11 *agosto* 1932-X » deve leggersi « *addì* 10 *agosto* 1932-X ».

(6076)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 13 luglio 1932-X, è stato rilasciato l'exequatur al signor Egidio Vallebona, vice console onorario di Svezia in Carloforte.

(6063)

In data 14 luglio 1932-X è stato rilasciato l'exequatur al signor Claude B. Chiperfield, vice console presso il Consolato degli Stati Uniti di America in Venezia.

(6042)

In data 23 giugno 1932-X è stato rilasciato l'exequatur al signor Ismael Georges Achard, segretario interprete incaricato della Cancelleria consolare di Francia a Livorno con funzioni di vice console.

(6043)

In data 23 giugno 1932-X è stato rilasciato l'exequatur al signor Don Carlos Errazuriz Ovalle, console del Cile a Genova.

(6044)

In data 23 giugno 1932-X è stato rilasciato l'exequatur al signor Angel Cano del Castillo, vice console del Messico a Genova.

(6045)

In data 14 luglio 1932-X è stato rilasciato l'exequatur al signor Federico Roberto, console onorario di Svezia in Messina, con giurisdizione sulle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.

(6046)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale sanitario di Alessandria.

Si comunica che con R. decreto 23 giugno 1932 (registrato alla Corte dei conti addì 14 corrente, registro n. 5 Interno, foglio n. 88) il signor avv. Giovanni Zoppi è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Alessandria pel triennio in corso 1930-1932, in sostituzione del defunto avv. Ferdinando Viora.

(6065)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comuni fillosserati.

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel territorio del comune di Rapolano, in provincia di Siena, con decreto in data 4 luglio 1932, sono state estese al territorio del detto Comune le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931, n. 987.

(6037)

Approvazione dello statuto del Consorzio d'irrigazione « Canale Lunense » in provincia di La Spezia.

Con decreto Ministeriale 16 luglio 1932, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, è stato approvato, con le opportune modifiche, il nuovo statuto sociale del Consorzio di irrigazione « Canale Lunense » in provincia di La Spezia.

(6047)

Approvazione degli elenchi e relative planimetrie dei terreni da sistemare nei comuni di Teramo e Torricella Sicura.

Con decreto Ministeriale del 6 maggio 1932, n. 862, sono stati approvati gli elenchi e relative planimetrie dei terreni da sistemare, nei comuni di Teramo e Torricella Sicura, in esecuzione del progetto in data 22 marzo 1930, redatto dall'ufficio del Genio civile di Teramo per la sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del fosso Rimaiano, affluente del Vezzola.

(6048)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 33.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto indicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1861 — Data: 22 agosto 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Milano — Intestazione: Pastel Arnaldo fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 31 luglio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6054)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli Agenti della riscossione
1° Semestre 1932-X.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato.				
	a) Consolidati:				
1	Rendita 3.50 % (netto) 1906	72.77	71.02	65.67	63.92
2	Rendita 3.50 % (netto) 1902	69.28	67.53	62.53	60.78
3	Rendita 3 % (lordo)	46.15	44.95	41.66	40.46
4	Consolidato 5 %	82.02	79.52	74.07	71.57
	b) Redimibili:				
5	Prestito Nazionale 1915 - 4,50 %	94.05	91.80	84.87	82.62
6	» » 1916 - 5 %	97.54	95.04	88.04	85.54
7	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	84.50	82.75	76.23	74.48
8	Debito Redimibile 4.75 %	457.25	445.38	412.72	400.85
9	» » 3.50 %	388.39	379.64	350.43	341.68
10	» » 3 %	352.09	344.59	317.64	310.14
11	Prestito Blount 5 % (unitario)	85.69	83.19	77.38	74.88
12	» » 5 % (quintuplo)	425 —	415 —	383.50	373.50
13	Obblig. pei lavori del Tevere 5 %	424.62	414.62	383.16	373.16
14	» pei lavori edilizi di Roma 5 %	422.60	412.60	381.34	371.34
15	» lavori risanam. Città Napoli 5 %	407.77	397.77	368 —	358 —
16	» Ferrov. Mediterr Adriat. Sicule 3 %	277.41	271.63	250.25	244.47
17	» Strade Ferrate Romane 3 %	333.37	327.59	300.62	294.84
18	» » » del Tirreno 5 %	456.20	446.20	411.58	401.58
19	» » » Maremmane 5 %	419.62	409.62	378.66	368.66
20	» » » Vittorio Emanuele 3 %	328.80	322.80	296.52	290.52
21	» » » Cuneo 3 %	312.12	306.12	281.51	275.51
22	» » » Torino-Savona-Acqui 3 %	304.13	298.13	274.32	268.32
23	» » » Udine-Pontebba 5 %	371.82	362.11	335.61	325.90
24	» » » Lucca-Pistoia 3 %	268.54	263.71	242.17	237.34
25	» » » Cavallermaggiore-Aless. 3 %	315.60	309.83	284.62	278.85
26	» Ferrovie Livornesi C. D. 3 %	347.95	342.19	313.74	307.98
27	» » » A. B. 3 %	329.36	323.60	297 —	291.24
28	» Ferrovia Centrale Toscana 5 %	633.18	623.62	570.82	561.26
29	Azioni Ferrovie Cavallermaggiore-Bra 3 %	140.75	133.56	127.40	120.21
30	» » Brà-Cantalupo		—	—	—
	c) Buoni:				
31	Novennali - scadenza 15 novembre 1940 - 5 %	102.16	99.66	92.20	89.70
32	» » 15 novembre 1932 - 4,75 %	102.64	100.27	92.62	90.25
33	» » 15 maggio 1934 - 5 %	102.68	100.18	92.67	90.17
	Titoli garantiti dallo Stato.				
34	Obbligazioni Ferrovie Sarde 3 %	271.40	265.61	244.84	239.05
35	Cartelle Credito Comunale e Provinciale 4 %	145.09	141.09	130.99	125.99
36	Cartelle speciali Credito Comunale e Provinciale 3.75 %	368.20	358.83	332.32	322.95
37	» ordinarie » » » 3,75 %	728.53	709.78	657.56	638.81
38	Prestito Unificato Città di Napoli 5 %	67.71	65.81	61.13	59.23
39	Cartelle Credito Fondiario Banco Napoli 3.50 %	471.27	462.52	425.02	416.27
40	Consorzio Credito per le Opere Pubbliche 5 %	440.08	427.58	397.33	384.83
41	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 6 %	493.60	478.60	445.74	430.74

(a) Valevoli per il 1° semestre 1932.

Segue: **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli Agenti della riscossione**
1° Semestre 1932-X.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo — Con cedola	Detratto il decimo — Senza cedola
	Titoli di Stati Esteri.				
42	Prestito Austriaco 6.50 %	502.84	486.59	454.19	437.94
43	» Polacco 7 %	486.60	469.10	439.69	422.19
	Obbligazioni (Fondiarie).				
44	Banca d'Italia 3.75 %	456.47	447.10	411.76	402.39
45	Ist. Ital. di Credito Fondiario - Roma 6 %	511.12	499.12	461.21	449.21
46	» » » » » 5 %	468.74	456.24	423.12	410.62
47	» » » » » 4.50 %	454.61	443.36	410.28	399.03
48	» » » » » 4 %	420.30	410.30	379.27	369.27
49	» » » » » 3.50 %	398.60	389.85	359.62	350.87
50	Istituto di Credito Fondiario Venezie 3.75 %	425.37	416 —	383.77	374.40
51	» » » » 5 %	472.90	460.40	426.86	414.36
52	» » » » 6 %	505.33	490.33	456.30	441.30
53	Istituto Credito Fondiario Venezia Tridentina 5 % (quintuplo)	450.50	438 —	406.70	394.20
54	Istituto Credito Fondiario Friuli Orientale 6 %	495 —	480 —	447 —	432 —
55	Credito Fondiario Sardo 4.50 %	426.98	415.73	385.41	374.16
56	» » » 6 %	491.43	476.43	443.79	428.79
57	Credito Fondiario Banco Sicilia 5 %	482.50	472.50	435.25	425.25
58	» » » » 3.75 %	430.37	421 —	388.27	378.90
59	Consorzio Mutui danneggi. Terremoto 4 %	397	387	358.30	348.30
60	» » » » 5.50 %	457.30	443.55	412.95	399.20
61	Casse Risparmio Prov. Lombarde 6 %	525.84	510.84	471.76	459.76
62	» » » » 5 % (nuova emissione)	498.02	485.52	449.47	436.97
63	» » » » 5 % (vecchia emiss. - lordo Roma)	446.25	435 —	402.75	391.50
64	» » » » 4 %	441.64	431.64	398.48	388.48
65	» » » » 3.50 %	429.05	420.30	387.02	378.27
66	Cassa Risparmio di Verona 3.75 % (lordo)	462.95	453.58	417.60	408.23
67	Cassa Risparmio di Bologna 6 %	515.19	500.19	465.18	450.18
68	» » » 5 % (netto)	487.35	474.85	439.87	427.37
69	» » » 5 % (lordo - Roma)	480.56	470 —	433.56	423 —
70	» » » 4.50 %	429.50	420 —	387.50	378 —
71	» » » 4 %	423.47	415 —	381.97	373.50
72	» » » 3.50 %	413.75	405 —	373.25	364.50
73	Istituto Credito Fondiario dell'Istria 5 %	89.50	87 —	80.80	78.30
74	Monte Paschi di Siena - netto 6 %	516.78	501.78	466.61	451.61
75	» » » netto 5 % (Milano)	464.16	454.16	418.75	408.75
76	» » » lordo 5 % (Roma)	466.74	457.12	421.03	411.41
77	» » » lordo 4.50 %	448.81	440.15	404.80	396.14
78	» » » netto 4.50 % (Milano)	450.45	439.20	406.53	395.28
79	» » » netto 3.50 %	428.68	419.93	386.69	377.94
80	Opere S. Paolo - Torino 3.75 %	482.62	473.25	435.30	425.93
81	» » » 3.50 %	412.66	403.91	372.27	363.52
82	» » » 5 %	485.10	472.60	437.84	425.34
83	Istituto Credito Fondiario Gorizia 5 %	462.50	450 —	417.50	405 —
84	Istituto Nazionale Credito Edilizio 6 %	406.04	391.04	366.94	351.94
85	Banca Nazionale del Lavoro e Cooperaz. 5 %	422.26	409.76	381.29	368.79
86	» » » » » 5.50 %	436.70	422.95	394.41	380.66

(6062)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa di consumo « Risorgimento », con sede in San Panfilo d'Ocre, non avendo da oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizioni o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(6041)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Rinuncia di concessione mineraria.

Con decreto Ministeriale 28 giugno 1932, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 60, è stata accolta la rinuncia della Società Petrolifera Italiana, con sede in Fornovo Taro (Parma) alla concessione della miniera petrolifera di Rallio, sita in territorio dei comuni di Rivergaro e Travo, provincia di Piacenza.

(6038)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Trentacinquesimo elenco dei decreti Ministeriali di concessioni minerarie emanati in virtù del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 25 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 60, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 22 luglio 1932, n. 611, lib. 1, vol. 16, col quale è revocato il decreto Ministeriale 20 aprile 1928 con cui il sig. Dante Vecchia era autorizzato a trasferire alla Società anonima « Il Petrolio Italiano » con sede in Piacenza, la concessione per gas idrocarburati denominata « Rile dell'olio », sita in comune di Rivanazzano, provincia di Pavia, e pertanto la concessione stessa è confermata a favore degli eredi del sig. Dante Vecchia, rappresentati dal sig. avv. Antonio Curia, elettivamente domiciliato a Voghera (Pavia), per la durata di anni 15 decorrenti dalla data del decreto originario di concessione, e cioè fino al 25 ottobre 1937. Estensione ettari 564.

Decreto Ministeriale 26 gennaio 1932, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 335, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 16 giugno 1932, n. 8061, lib. 1, vol. 16, col quale al rev. can. Gioacchino Garofalo, domiciliato a Lercara, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Giardina » sita in territorio del comune di Lercara, provincia di Palermo. Estensione ettari 0.32.50.

Decreto Ministeriale 11 maggio 1932, registrato alla Corte dei conti il 25 stesso mese, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 369, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 16 giugno 1932, n. 8049, lib. 1, vol. 16, col quale la concessione della miniera di lignite denominata « Poggio d'Avane » sita in territorio del comune di Cavriglia, provincia di Arezzo, confermata in favore dell'avv. Gino Lauri nella qualità di curatore del fallimento della Società anonima Valdarnese Miniera Poggio d'Avane (V.A.M.P.A.) è trasferita alla Società anonima Italiana Cave e Miniere (S.I.C.E.M.) con sede a Padova. Estensione ettari 37.10.

Decreto Ministeriale 11 maggio 1932, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 381, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 1° luglio 1932, n. 7, lib. 1, vol. 16, col quale alla Società anonima « Fonte Argentina » con sede in Torino è concessa per la durata di anni 90 la facoltà di utilizzare l'acqua minerale alcalina-magnesiaca della sorgente denominata « Fonte Argentina » sita in località Cirano, nel territorio del comune di Castelnuovo Calcea, Vinchio e Mombercelli, provincia di Alessandria. Estensione ettari 72.50.

Decreto Ministeriale 16 maggio 1932, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 384, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 20 luglio 1932, n. 545, lib. 1, vol. 16, col quale al sig. Piro Filippo fu Nicola domiciliato in Casamicciola, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare l'acqua termo-minerale della sorgente sita in località « Torrente Sinigaglia » nel territorio del comune di Casamicciola, povincia di Napoli. Estensione mq. 470.

Decreto Ministeriale 30 maggio 1932, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 11, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 21 stesso mese, n. 8216, lib. 1, vol. 16, col quale ai condomini rappresentati dal sig. Carmelo Candrilli fu Francesco domiciliato in Villarosa, provincia di Enna, è concessa la facoltà di coltivare in perpetuo la miniera di zolfo denominata « Respica Candrilli IV » sita in territorio del comune di Enna, provincia di Enna. Estensione ettari 1.77.

Decreto Ministeriale 30 maggio 1932, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 12, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 21 stesso mese, n. 8217, lib. 1, vol. 16, col quale ai condomini rappresentati dal sig. Anzalone Enrico fu Salvatore, domiciliato a Lercara, è concessa la facoltà di coltivare in perpetuo la miniera denominata « Anzalone » sita in territorio del comune di Lercara, provincia di Palermo. Estensione ettari 0.47.65.

Decreto Ministeriale 30 maggio 1932, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 13, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 21 stesso mese, n. 8218, lib. 1, vol. 16, col quale ai condomini rappresentati dal sig. Salvatore Sferrazza, domiciliato a Palermo, è concessa la facoltà di coltivare in perpetuo la miniera denominata « Mavaro » sita in territorio del comune di Lercara, provincia di Palermo. Estensione ettari 1.66.50.

Decreto Ministeriale 30 maggio 1932, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 396, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 1° luglio 1932, n. 6, lib. 1, vol. 16, col quale alla Società milanese avv. Francesco e Azzi Augusto, con sede in Ozzano Monferrato, è concessa per la durata di anni 50 la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « Claretta I° » nel territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria. Estensione ettari 3.30.50.

Decreto Ministeriale 30 maggio 1932, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 392, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 1° luglio 1932, n. 11, lib. 1, vol. 16, col quale la concessione perpetua della sorgente minerale sita in località « Rita » del comune di Casamicciola, è trasferita dal signor Luigi Castagna fu Antonio, defunto, agli eredi legalmente rappresentati dal sig. Antonio Castagna fu Luigi, domiciliato a Casamicciola. Estensione are 3.60.

Decreto Ministeriale 30 maggio 1932, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 393, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 5 luglio 1932, n. 116, lib. 1, vol. 16, col quale alla Ditta Fratelli Bargero - Fabbrica calce e cementi - con sede in Casale Monferrato, è concessa per la durata di anni trenta la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « Claretta II° » nel territorio del comune di Casal Monferrato, provincia di Alessandria. Estensione ettari 3.20.90.

Decreto Ministeriale 30 maggio 1932, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 394, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 5 luglio 1932, n. 117, lib. 1, vol. 16, col quale alla Ditta Fratelli Bargero - Fabbrica calce e cementi - con sede a Casale Monferrato, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « Ariette » nel territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria. Estensione ettari 0.53.05.

Decreto Ministeriale 30 maggio 1932, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 395, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 5 luglio 1932, n. 118, lib. 1, vol. 16, col quale alla Ditta Fratelli Bargero - Fabbrica calce e cementi - con sede in Casale Monferrato, è concessa la facoltà di coltivare in perpetuo i giacimenti di marna da cemento siti in località « Martina B » nel territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria. Estensione ettari 0.30.20.

Decreto Ministeriale 30 maggio 1932, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 391, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 5 luglio 1932, n. 120, lib. 1, vol. 16, col quale al sig. Perotti Giovanni fu Giovanni, domiciliato a Laigueglia (Savona), è concessa per la durata di anni 50 la facoltà di estrarre e utilizzare l'acqua bicarbonata-clorurata-calcio-magnesiaca della sorgente denominata « Fonte del Faro » sita in località Pinee nel territorio del comune di Laigueglia, provincia di Savona. Estensione ettari 14.55.

Decreto Ministeriale 30 maggio 1932, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 383, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 20 luglio 1932, n. 583, lib. 1, vol. 16, col quale la concessione della miniera di zinco e piombo denominata « Cea Spreni, o Sa Duchessa » accordata a favore della Società delle miniere e fonderie di zinco « La Vieille Montagne » sita in territorio del comune di Domusnovas, provincia di Cagliari, viene estesa anche ai minerali di rame. Estensione ettari 285.50.

Decreto Ministeriale 20 giugno 1932, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 49, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma l'8 luglio 1932, n. 223, lib. 1, vol. 16, col quale ai condomini rappresentati dal sig. dott. Eugenio La Vecchia, domiciliato a Palermo, è concessa la facoltà di coltivare in perpetuo la miniera di zolfo denominata « La Vecchia » sita in territorio del comune di Lercara, provincia di Palermo. Estensione ettari 0.45.80.

Decreto Ministeriale 16 giugno 1932, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 46, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il giorno 8 dello stesso mese al n. 224, lib. 1, vol. 16, col quale ai condomini rappresentati dal sig. Giordano Mariano fu Giuseppe, domiciliato a Lercara, è concessa la facoltà di coltivare in perpetuo la miniera di zolfo denominata « Giordano Madore » sita in territorio del comune di Lercara, provincia di Palermo. Estensione ettari 0.47.50.

Decreto Ministeriale 16 giugno 1932, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 52, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma l'8 dello stesso mese al n. 225, lib. 1, vol. 16, col quale ai condomini rappresentati dal sig. dott. Salvatore Montesanti, domiciliato a Palermo, è concessa la facoltà di coltivare in perpetuo la miniera di zolfo denominata « Beneficiale » sita in territorio del comune di Lercara, provincia di Palermo. Estensione ettari 0.48.75.

Decreto Ministeriale 16 giugno 1932, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 53, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma l'8 stesso mese al n. 226, lib. 1, vol. 16, col quale ai condomini rappresentati dal sig. dott. Aiello Giuseppe fu Gino domiciliato a Lercara, è concessa la facoltà di coltivare in perpetuo la miniera denominata « Romano Croce » sita in territorio del comune di Lercara, provincia di Palermo. Estensione ettari 6.95.50.

Decreto Ministeriale 16 giugno 1932, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 33, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma l'8 stesso mese al n. 227, lib. 1, vol. 16, col quale ai condomini rappresentati dal sig. Damiano Scianna d'Amore fu Giacomo, domiciliato a Lercara, è concessa la facoltà di coltivare in perpetuo la miniera di zolfo denominata « Barsalona » sita in territorio del comune di Lercara, provincia di Palermo. Estensione ettari 0.29.32

Decreto Ministeriale 16 giugno 1932, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 34, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma l'8 dello stesso mese al n. 228, lib. 1, vol. 16, col quale ai condomini rappresentati dal sig. avv. Giuseppe La Masa domiciliato a Lercara, è concessa la facoltà di coltivare in perpetuo la miniera di zolfo denominata « Marinaro » sita in territorio del comune di Lercara, provincia di Palermo. Estensione ettari 0.80.10.

Decreto Ministeriale 16 giugno 1932, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 35, e dall'Ufficio atti pubblici di Roma l'8 dello stesso mese al n. 229, lib. 1, vol. 16, col quale ai condomini rappresentati dal rev. can. Gioacchino Garofalo fu Francesco domiciliato a Lercara, è concessa la facoltà di coltivare in perpetuo la miniera di zolfo denominata « Venezia » sita in territorio del comune di Lercara, provincia di Palermo. Estensione ettari 6.75.10.

Decreto Ministeriale 16 giugno 1922, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 32, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma l'8 dello stesso mese al n. 230, lib. 1, vol. 16, col quale ai condomini rappresentati dal sig. Stefano Giordano fu Alfonso, domiciliato in Palermo, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Tuzzolino Croce » sita in territorio del comune di Lercara, provincia di Palermo. Estensione ettari 1.5

Decreto Ministeriale 20 giugno 1932, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 48, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma l'8 dello stesso mese al n. 222, lib. 1, vol. 16, col quale ai condomini rappresentati dal rev. can. Gioacchino Garofalo fu Francesco, domiciliato a Lercara, è concessa la facoltà di coltivare in perpetuo la miniera di zolfo denominata « Speranza » sita in territorio del comune di Lercara, provincia di Palermo. Estensione ettari 0.13.12.

Decreto Ministeriale 20 giugno 1932, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 65, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 20 stesso mese al n. 546, lib. 1, vol. 16, col quale alla Società anonima Monte Mannu, con sede in Genova e domicilio eletto in Villacidro presso l'avv. Cogotti, è concessa per la durata di anni 25 la facoltà di coltivare la miniera di zinco, piombo e argento denominata « Canali Serci » sita in territorio dei comuni di Domusnovas e Villacidro, provincia di Cagliari. Estensione ettari 458.69.82.

(6039)

PRIMA PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI.

Esami per l'iscrizione nell'albo dei periti calligrafi.

IL PRIMO PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Visto il R. decreto 25 maggio 1858, n. 246, il relativo regolamento della stessa data, ed i Regi decreti 16 ottobre 1861, n. 273, e 14 agosto 1862, n. 776;

Decreta:

È indetto per i giorni 6 e 7 febbraio 1933-XI l'esame davanti la Commissione istituita presso questa Corte di appello, ai termini dei suddetti Regi decreti e regolamento, per gli aspiranti alla iscrizione nell'Albo dei periti calligrafi presso la stessa Corte.

Le domande, scritte su carta bollata da tre lire, dovranno essere presentate alla Cancelleria di questo Collegio, entro un mese dalla data del presente decreto, corredate dell'estratto dell'atto di nascita, legalizzato, da cui risulti avere l'aspirante compiuto gli anni 25; del certificato di buona condotta, e del certificato di penalità.

Napoli, addì 1° agosto 1932 - Anno X

Il primo presidente: AZZARITI.

(6049)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a tre posti di vice segretario nel ruolo del personale di carriera amministrativa (grado 11°, gruppo A) nei Regi istituti di belle arti, nei Regi conservatori di musica e nella Regia scuola di recitazione.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734, ed il regolamento 5 maggio 1918, n. 1852, per l'applicazione di essa;

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive norme esecutive, interpretative ed integrative;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46;

Veduta la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Veduta la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Visto il R. decreto 2 giugno 1932, n. 690;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso, per esame, a tre posti di vice segretario nel ruolo del personale di carriera amministrativa (grado 11°, gruppo A) nei Regi istituti di belle arti, nei Regi conservatori di musica e nella Regia scuola di recitazione.

Art. 2

Potranno prender parte al concorso soltanto:

a) gli impiegati che alla data del 18 dicembre 1930 appartenevano ed appartengono ai ruoli del gruppo *B* delle Amministrazioni dello Stato, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, e che abbiano conseguito il titolo di studio richiesto non posteriormente alla detta data;

b) il personale che presti ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariati, e che eserciti alla data del 18 dicembre 1930 le funzioni proprie del grado di vice segretario, e che siano forniti del titolo di studio richiesto, conseguito alla stessa data.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dai limiti massimi di età richiesti, di regola, per l'ammissione in ruolo.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 5 dovrà pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1° atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente decreto, abbia compiuto l'età di anni 18;

2° diploma originale, o copia notarile autentica di laurea in giurisprudenza, o in lettere, o in filosofia;

3° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici; sono equiparati ai cittadini dello Stato le persone, di cui all'articolo 1, comma 2°, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune, ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato generale negativo, rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

6° certificato di un medico provinciale, militare o dell'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio; per gli invalidi di guerra il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e nella forma prescritta dal successivo art. 15 del R. decreto medesimo. L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° documento, dal quale risulti che il concorrente ha ottemperato alle leggi sul reclutamento.

Gli ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra. Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale e gli orfani dei caduti per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune dove hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza;

8° stato di famiglia su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

9° fotografia del concorrente, con la firma di lui autenticata dal podestà o da un notaio;

10° certificato comprovante il servizio straordinario prestato in una delle Amministrazioni indicate all'art. 2, comma *a*), per coloro che prestino servizio non di ruolo. Dal certificato debbono risultare gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, la data di inizio, la durata e la qualità del servizio medesimo;

11° certificato dal quale eventualmente risulti che il candidato si trova nelle condizioni di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 del presente decreto.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritti.

I certificati di cui ai nn. 3, 4, 5, 6, dovranno essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo in un'Amministrazione dello Stato dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai nn. 2, 8, ed 11. Coloro che non appartengono ai ruoli dell'Amministrazione della educazione nazionale dovranno aggiungere ai suddetti documenti copia autentica dello stato matricolare.

Le donne sono dispensate dal produrre il documento di cui al n. 7.

Art. 4.

Le domande che perverranno al Ministero (Direzione generale per le antichità e belle arti) dopo il termine stabilito o che non saranno redatte in carta da bollo da L. 5, o corredate di tutti i documenti richiesti e redatti nella forma prescritta, non avranno effetto. Non è ammesso alcun riferimento a documenti o titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni al Ministero dell'educazione nazionale o ad altri uffici.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 5.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma. Le date delle prove scritte saranno stabilite con successiva ordinanza ministeriale.

I concorrenti riceveranno avviso, in tempo debito, del giorno, dell'ora e del luogo in cui gli esami saranno tenuti.

Le tre prove scritte saranno: una su un tema di diritto civile od amministrativo, una su un tema di cultura storica e letteraria, ed una sulla contabilità generale dello Stato.

Ai concorrenti verranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

Saranno materie della prova orale:

a) il diritto civile, il diritto amministrativo, il diritto costituzionale e l'ordinamento corporativo;

b) la legge ed il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

c) la legislazione scolastica e particolarmente quella delle antichità e belle arti.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali e la formazione della graduatoria si osserveranno le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo le proporzioni stabilite dall'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria.

Per gli orfani di guerra e per quelli dei caduti per la causa nazionale verranno tenute presenti le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777.

A parità di merito sarà tenuto conto delle disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e di quelle contenute nelle leggi 30 ottobre 1924, n. 1832, e 24 marzo 1930, n. 454.

Giusta l'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, a parità di merito saranno sempre preferiti, per il conferimento dei posti messi a concorso, i coniugati con prole a quelli senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati.

Art. 8.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina al grado di vice segretario nel ruolo del personale amministrativo (gruppo *A*) dei Regi istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica, salvo il periodo di prova per coloro che non si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 2 (ultimo comma) del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, e dall'articolo 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(4272)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.